

Signor Presidente. Signori Consiglieri della Corte di Appello, Signori Sostituti Procuratori generali, Colleghi, Signore e Signori,

in apertura della cerimonia rivolgo anzitutto un deferente saluto al Capo dello Stato e ai vertici delle strutture costituzionali ed esprimo la gratitudine della magistratura marchigiana alle Personalità che ci onorano con la loro partecipazione, i Parlamentari, i rappresentanti elettivi degli Enti territoriali, la collega Romei Pasetti in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura di cui è componente, la collega Iannini, in rappresentanza del Ministro della Giustizia, i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense e dei consigli degli ordini forensi del Distretto, i rappresentanti del mondo della cultura e dell'economia della nostra Regione, le Autorità civili, militari e religiose. Un grazie riconoscente ai Colleghi collocati a riposo, che hanno voluto farci il dono della loro presenza. *Un saluto cordiale e partecipe ai colleghi che ora hanno preso posto in aula.*

La limitatezza del tempo a disposizione mi costringe a tralasciare ampi brani della relazione scritta; le esigenze di attualità e di specificità alle quali deve essere informato il mio intervento a modificarne altri. Il senso che attualmente questa cerimonia ha acquisito, dopo quello fortunatamente ripensato di esternazione con connotati fortemente

soggettivi e disancorata dalla realtà regionale, è quello di una occasione pubblica di confronto e di approfondimento sui problemi della giustizia nel territorio, senza il tramite della sensibilità ideologica di chi è deputato all'esposizione.

Il quadro della situazione del Distretto, nell'ottica di una esposizione sintetica generale e seguendo le usuali linee di analisi, è il seguente:

La **criminalità** non ha assunto nell'ultimo periodo colorazioni più preoccupanti rispetto ai precedenti; qualche scarto deve essere addebitato alle modificazioni socio-economiche intervenute: in particolare, l'aumento dei traffici del porto di Ancona ha incrementato anche le forme di criminalità in qualche modo collegate, quali i reati di contrabbando di tabacchi, di traffico di sostanze stupefacenti, di ingresso illegale nello Stato di extracomunitari, di ricettazione di autovetture provenienti soprattutto dalla Germania ed imbarcate nelle navi dirette in Grecia per poi essere commerciate nel Medio Oriente. E' però da mettere in evidenza che contemporaneamente le forze di contrasto hanno affinato i loro metodi di controllo e di intervento ed hanno conseguito apprezzabili risultati nell'accertamento dei reati, tanto da ottenere una loro significativa riduzione.

In linea più generale, si può affermare che le forme di criminalità più pericolose, in particolare la

criminalità organizzata, dopo le preoccupanti infiltrazioni verificatesi tempo addietro ed efficacemente combattute e messe allo scoperto anche nelle loro implicazioni con la delinquenza locale, appaiono attualmente assenti nel territorio; questo temporaneo azzeramento non deve però creare l'illusione di uno sradicamento del fenomeno che – anche a causa dell'alto tenore di vita, in generale, della Regione – è destinato a riproporsi.

La **criminalità di media pericolosità** non presenta significativi dati in aumento, ad eccezione di alcune zone in cui l'attività delinquenziale di extracomunitari, soprattutto albanesi, ha creato un giustificato allarme sociale.

Per quanto riguarda, in particolare, le rapine, esse risultano in aumento nell'ultimo periodo; tuttavia, le più recenti acquisizioni indicano una linea di tendenza in netta diminuzione e un rilevante aumento nella identificazione degli autori.

La cosiddetta **microcriminalità**, modesta quanto a spessore ma particolarmente sentita dalla popolazione, non risulta obiettivamente in aumento. Gli organi rappresentativi delle amministrazioni locali si fanno spesso portavoce di timori manifestati dai loro amministrati e chiedono una migliore protezione e un più incisivo intervento delle forze di polizia. Vi è certamente una discrasia tra i dati

statistici e la percezione del fenomeno da parte di alcune comunità locali o, almeno, dei loro portavoce, in quanto da più indicatori emerge che questo disagio sociale è in realtà molto limitato a livello regionale. Per un approccio corretto al problema, si deve distinguere tra insicurezza come preoccupazione per la criminalità (certamente diffusa ed angosciante dopo gli episodi dell'11.9.2001) e paura della vittimizzazione, intesa come timore di un attacco alla propria incolumità personale o ai propri beni.

Si sostiene da alcuni che il **disagio sociale**, pur se immotivato, deve essere considerato e debbono essere adottati modi di superamento. Una più capillare attività di prevenzione è impedita dai limiti del personale. Sarà necessario pensare a forme più attente di autodifesa, alle quali la popolazione marchigiana non sa ancora adattarsi, con l'ausilio anche di tecnologie informatiche.

Allo stereotipo logorato e sgualcito delle Marche come isola felice, rinunciando all'aspetto consolatorio, vorrei sostituire la definizione di Carlo Bo di un'isola di poesia nel cuore dell'Italia, facendo grazia alla nostra regione di accostamenti ottimistici e di previsioni catastrofiche.

La paura della vittimizzazione di cui ho parlato si ferma, un po' schizofrenicamente, per ragioni apparentemente prive di una spiegazione, di fronte ad una grave emergenza che interessa la nostra

Regione, la lievitazione degli **omicidi colposi da circolazione stradale** (aumentati da due anni a questa parte del 58%), fenomeno questo al quale anche gli organismi deputati delle amministrazioni locali dovrebbero dedicare l'attenzione che merita, adottando opportune misure atte a ridurlo.

Il tema degli effetti e dello stato di attuazione delle più **recenti riforme ordinamentali e processuali** è suggerito dal Consiglio Superiore della Magistratura come argomento di discussione e di possibile confronto. Molte sono le riforme che recentemente hanno interessato l'organizzazione giudiziaria e gli aspetti procedurali dei giudizi: in particolare, l'allargamento dell'intervento della magistratura onoraria anche nel processo penale minore, l'unificazione del giudice di primo grado, il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, la modifica dell'art. 111 della Costituzione in tema di formazione e valutazione della prova, l'introduzione delle indagini difensive.

Il principio della ragionevole durata del processo, inserito recentemente dal 2° co. dell'art. 111 Cost., in un quadro normativo che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, dovrà necessariamente condurre ad un diritto penale minimo, che rivisiti la graduatoria dei disvalori penalmente rilevanti, cancellando quelli che l'attuale sensibilità della comunità sociale non ritiene più tali, accompagnando questa selezione dei beni da tutelare

con una riconsiderazione dei tipi e delle modalità di utilizzazione degli strumenti sanzionatori; che introduca la cosiddetta riserva di codice, richiamando il legislatore alla necessità di interventi sistematici in materia penale; che preveda un accorto ampliamento degli schemi legali della irrilevanza penale del fatto.

L'attuale complesso meccanismo delle procedure incidentali *de libertate* si caratterizza per farraginosità e complessiva inefficienza garantista e appesantisce lo svolgimento del procedimento incidentale, con inevitabili ricadute sui tempi di quello principale.

La normativa sulle investigazioni difensive non appare collegata con il principio costituzionale della parità delle parti: non è regolamentato il potere di investigazione del difensore della persona offesa, che non può partecipare alla formazione della prova.

Le strade che con sempre maggiore insistenza vengono indicate nella strategia articolata verso un processo più veloce e più snello sono quelle delle **alternative alla risoluzione giudiziaria delle liti**, soprattutto in materia civile, diverse da quella dell'aumento degli organici dei magistrati, impercorribile per ragioni di bilancio e di qualità dei giudici.

Le alternative possono essere pensate sia per quanto riguarda il processo (attraverso idonei filtri

precontenziosi) che per quello che attiene alla giurisdizione statale.

Gli spazi per alternative alla giurisdizione penale appaiono ben ristretti, nella vigenza dei principi costituzionali della obbligatorietà dell'azione penale e di legalità. Nel processo civile, l'obiettivo di una giustizia ragionevolmente tempestiva, assunto a rango di principio costituzionale, può essere raggiunto attraverso forme alternative alla giurisdizione statale per mezzo di procedure alternative e dell'istituto dell'arbitrato.

Non trovo corretta la critica che stigmatizza questa "privatizzazione del processo civile": lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura auspica nella sua Relazione 2001 procedure conciliative per soddisfare peculiari istanze di giustizia che reclamano un trattamento qualitativamente diverso da quello proprio della giustizia contenziosa e che superino i limiti circoscritti dei circuiti conciliativi già oggi operanti.

Da un altro organo con forza assai più cogente vengono oggi formulati suggerimenti: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la sua recente raccomandazione dedicata alle *"Alternative alla soluzione giudiziale delle controversie fra autorità amministrative e privati"* sollecita l'introduzione di rimedi non giurisdizionali (quali la conciliazione, la mediazione, la soluzione negoziata e l'arbitrato) specialmente per i casi di

provvedimenti destinati a singoli soggetti o concernenti comunque controversie aventi ad oggetto contratti, responsabilità civile od obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione. Certamente, non un'alternativa radicale alla giustizia tradizionale: una istanza giurisdizionale deve essere assicurata anche contro le soluzioni alternative, ma il più possibile limitata agli aspetti procedurali di mera legittimità.

L'avvento della società dell'informazione e del commercio elettronico pone in primo piano l'esigenza di decisioni rapide, efficaci e poco costose, esigenza che la nostra struttura giudiziaria non è oggi in grado di assicurare.

La tendenza all'utilizzo di forme alternative alla giurisdizione statale trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 376, del 22-28 novembre 2001, secondo la quale anche gli arbitri (nell'arbitrato rituale) potranno rivolgersi alla Corte, confermando così l'adesione alla tesi della configurabilità degli arbitri come giudici rimettenti.

Recentissimamente anche il Presidente della Repubblica ha auspicato "l'alleggerimento della giurisdizione, per quanto riguarda il processo civile attraverso il ricorso a riti alternativi e a soluzioni transattive e, per quanto riguarda il processo penale, mediante una ricognizione delle possibilità di cooperare sul piano della depenalizzazione".

Unanime risulta la segnalazione da parte di tutti gli uffici del Distretto dell'**elevato tasso di scopertura del personale amministrativo**.

Scaduto il biennio dall'entrata in vigore del decreto delegato relativo alla istituzione delle sezioni distaccate di tribunale, non si è ancora affrontato da parte del Governo il problema della verifica e della auspicata riduzione delle quattro previste per il Tribunale di Ancona; i Comuni interessati approntano le strutture per far fronte agli impegni, confidando che il tempo e la situazione di fatto intervenuta giochino in favore della perpetuazione dello status quo e i problemi di dispersione del personale giudiziario, i notevoli aggravii di spese e i disagi conseguenti agli spostamenti stanno acquistando una stabilità che prelude alla definitività.

Nel Distretto, i principali **effetti delle più importanti novità normative** sono risultati i seguenti:

A) L'introduzione del **giudice unico di primo grado** ha determinato una consistente diminuzione dei procedimenti di rito collegiale; effetti positivi, ma non molto rilevanti, ha apportato anche la recente **depenalizzazione**. Gli uffici hanno rilevato una significativa incidenza, sulle pendenze e sui tempi di definizione dei procedimenti, delle

modifiche relative al **giudizio abbreviato** (art. 438 5° c.p.p.) e al **patteggiamento** (446 c.p.p.), dell'estensione dell'istituto del **decreto penale di condanna** ai reati perseguibili a querela e della innovazione introdotta dall'art. 415 bis c.p.p., che consente una maggiore definizione dei procedimenti prima della fase del giudizio, pur con aggravio del lavoro delle Procure della Repubblica

B) Il risvolto negativo degli elencati provvedimenti legislativi di modifica e/o integrazione è molto preoccupante: in termini percentuali **la sopravvenienza dei procedimenti penali pervenuti alla Corte di appello** di Ancona ha subito negli ultimi due anni un incremento del 40%, superando abbondantemente gli effetti deflattivi della depenalizzazione. I dati allarmanti sono i seguenti: una pendenza di 4656 procedimenti e una sopravvenienza di 1415 di contro ad una media (decennale) di definizione di 1300/1400. Nell'ultimo periodo sono stati definiti 2086 procedimenti, ma questo non è da attribuire alla maggiore capacità di lavoro della sezione penale se si pensa che la definizione dei circa 650 procedimenti in più è dovuta in larga misura al maggior numero di prescrizioni dichiarate (400 circa), ai procedimenti relativi a reati depenalizzati (circa 100) e alla inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati punibili con la sola pena pecuniaria, novella poco conosciuta dai difensori che

continuano a proporre appello anche per i casi precedenti la riforma della riforma, adottata con L. 26.3.2001 n. 128 (circa 50/60). **La prescrizione ha una incidenza del 25%** sul numero dei procedimenti definiti.

E' mancata sino ad oggi una approfondita riflessione sulla coerenza dell'attuale sistema delle impugnazioni con l'impianto accusatorio del processo. E' auspicabile che si ponga mano ad una pur cauta riduzione delle tipologie delle decisioni appellabili e ad una ragionevole diminuzione del ricorso per cassazione, agendo sul difetto di motivazione e sulle condizioni di ammissibilità dei ricorsi palesemente pretestuosi. Per l'effettività del diritto penale dovrebbe essere poi prevista la possibilità del ripristino delle misure cautelari, anche oltre i termini massimi, nel caso di conferma in appello di una condanna in primo grado per gravi reati.

La recente legge sul patrocinio dello Stato per i non abbienti nei giudizi penali si è rivelata un fattore moltiplicatore delle impugnazioni, non sempre funzionali alla tutela degli interessi dei patrocinati: per un solo imputato ho rilevato che sono stati proposti 54 ricorsi per Cassazione.

GIUSTIZIA PENALE

Sul versante minorile assumono connotazioni di rilievo sul piano dell'allarme sociale le attività delittuose di gruppi di nomadi in transito che impiegano stabilmente minori (anche non imputabili) per la consumazione dei reati contro il patrimonio, specie in abitazioni; risultano in aumento anche i reati commessi da minori extracomunitari. E' stato registrato un certo incremento (8%) nel numero totale dei procedimenti penali. Gli imputati stranieri costituiscono più del 24% dei minori denunciati, gli extracomunitari il 22%. Non sono state segnalate forme di devianza minorile ricollegabili direttamente a gruppi criminali organizzati.

I reati contro la Pubblica Amministrazione, pur inferiori per numero e per gravità rispetto a quelli accertati e perseguiti negli anni scorsi, appaiono in ripresa, con preoccupanti fenomeni di corruzione e truffa ai danni dello Stato; in un procedimento relativo a reati di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione sono anche emersi collegamenti con la criminalità organizzata campana.

Non sono stati segnalati reati che abbiano suscitato particolare allarme sociale, con la

eccezione della zona di Pesaro, dove sono stati commessi cinque omicidi, due dei quali di particolare efferatezza e sono stati segnalati casi di rapine in abitazioni di persone anziane e sole, commesse da extracomunitari; in Ancona, una serie di incendi a strutture sanitarie pubbliche, ancora senza colpevoli, ha creato un certo allarme.

I reati di violenza sessuale e pedofilia risultano nel complesso in calo, salvo quelli consumati (secondo le denunce) in ambito familiare, non pochi dei quali collegati con le separazioni personali dei genitori ed esauriti in sede di indagini preliminari.

I reati contro l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini realizzati mediante la violazione delle norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento o l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari corrotte o sofisticate appaiono in diminuzione; gli episodi denunciati sono risultati in genere di modesto rilievo penale.

I procedimenti per bancarotta e, in genere, i reati societari sono indicati in aumento nel circondario del capoluogo di Regione, stazionari o in regresso nel resto del territorio regionale. Il fenomeno dell'usura in genere non appare preoccupante: scarse sono le denunce; moltissime perplessità emergono nella concreta qualificazione del tasso usurario, soprattutto in tema del tempo della valutazione. La legge sulla tutela

delle vittime dell'usura è più volte risultata usata come strumento per ottenere soldi dallo Stato con transazioni finanziarie scorrette tra soggetti poco raccomandabili.

Le recenti innovazioni in tema di distribuzione degli affari fra i giudici di primo grado ha determinato un significativo miglioramento di efficienza nel senso della riduzione dei tempi dei procedimenti e della definizione dei procedimenti di maggiore complessità.

L'attribuzione della competenza penale al giudice di pace è, in genere, vista positivamente nell'ottica di una riduzione del carico di lavoro dei giudici penali togati ed anche per gli aspetti secondo me rilevanti dell'esaltazione della sua funzione conciliativa, di mediazione e dell'applicazione di pene del tutto originali rispetto all'attuale sistema sanzionatorio, prima palestra di sperimentazione verso un futuro in cui, mi auguro, la pena detentiva sarà utilizzata come risposta obbligata di difesa sociale soltanto per i delitti più gravi e saranno previste sanzioni estranee alla dicotomia pena pecuniaria-pena detentiva, nell'ottica di una finalità retributivo-rieducativa.

Si paventa, di contro, un aggravio di lavoro per gli uffici del Pubblico Ministero, con il rischio fondato della impossibilità della presenza di un loro

rappresentante alle udienze ed una maggiore durata dei procedimenti oggi definibili con decreto penale. Una pur grossolana valutazione dei procedimenti che saranno trasferiti alla competenza del giudice di pace fornisce numeri elevati.

Le nuove disposizioni in materia di indagini difensive non hanno ancora prodotto effetti significativi sullo svolgimento delle indagini preliminari: il ricorso dei difensori all'istituto appare molto contenuto.

I processi penali definiti dai tribunali ordinari in composizione monocratica sono stati 8398 (1627 dei quali, pari al 19,49 %, con i riti alternativi); quelli definiti con dibattimento collegiale 441 (57 dei quali, pari al 12,92%, con i riti alternativi). Il G.U.P. ha pronunciato 314 sentenze di applicazione della pena su richiesta ed ha celebrato 40 giudizi abbreviati; sono stati emessi 1421 decreti di condanna esecutivi.

Gli effetti delle recenti modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare risultano, in genere, positivi: si è messo in luce, da un canto, il dato oggettivo dell'uso contenuto da parte del G.U.P. del potere di integrazione delle indagini ex art. 421 bis c.p.p. e, dall'altro, l'allungamento dei tempi dei procedimenti ex pretorili.

Tutti gli Uffici requirenti del Distretto hanno parole di considerazione e di apprezzamento per l'impegno, la dedizione e la capacità dei componenti le Sezioni di Polizia Giudiziaria; mi associo al giudizio di alta professionalità che ho avuto anch'io modo di verificare, unendo nell'elogio tutte le forze di polizia del Distretto, in particolare quelle impiegate nella lotta alla criminalità organizzata.

I permessi premio ai detenuti concessi dal Tribunale di Sorveglianza hanno avuto riscontri favorevoli e non hanno dato adito ad inconvenienti importanti; in totale i permessi concessi sono stati 209, su 354 richiesti.

Il crescente rilievo giudiziario e sociale della magistratura di sorveglianza, la cui attività è destinata ad incidere sempre più profondamente sulla delicatissima materia della esecuzione penale, richiede un sostegno più attento e un assetto organizzativo migliore.

La situazione carceraria del Distretto presenta i mali di sempre: promiscuità, difficoltà di trattamento personalizzato, mancanza di valide strutture di recupero. La capienza totale degli istituti esistenti nella Regione, calcolata sul livello di tollerabilità massima, è di 784 posti letto, a causa di rilevanti lavori di ristrutturazione della Casa Circondariale di Ancona, che hanno portato l'istituto

ad una riduzione della capienza; la popolazione detenuta mediamente e giornalmente presente è stata di 860 unità. Il sovraffollamento consente tuttavia, in linea di massima, un decoroso livello di vita all'interno. E' prossima l'apertura della Casa Circondariale di Barcaglione.

Il lavoro esterno è ancora inesistente, quello interno – secondo il giudizio del presidente del Tribunale di Sorveglianza – più fonte di dissapora fra i detenuti che idonea attività di riscatto personale e sociale. In alcuni istituti i detenuti si lamentano per le condizioni igieniche. Tra le proposte, si cita quella della sollecita espulsione dallo Stato dei condannati stranieri.

Per quanto riguarda i minori, le strutture destinate ad accoglierli non appaiono, nel loro complesso, adeguate, sia per la qualità dei servizi offerti che per la quantità di posti disponibili, alle esigenze di efficace tutela dei minori, con particolare riguardo a quelli extracomunitari, come evidenziato dall'elevato numero di allontanamenti e fughe.

GIUSTIZIA CIVILE

A) La litigiosità del Distretto si è mantenuta nei tribunali ai livelli precedenti, qualificati dal Presidente del Tribunale di Ancona assai rilevanti.

Appaiono in aumento le separazioni giudiziali dei coniugi, i procedimenti per risarcimento danni, le cause di lavoro; modesto l'incremento delle cause relative a delibere societarie. Le impugnazioni avverso le sentenze di primo grado non sono percentualmente numerose, anche per la esecutività della sentenza di primo grado; tuttavia il numero degli appelli in assoluto è aumentato di circa il 50%, a causa della maggiore produttività dei Tribunali, in particolare per l'intervento dei giudici aggregati e in conseguenza della introduzione della figura del giudice unico di primo grado. Tali modifiche dei flussi, in un certo senso strutturali, determinano un allungamento rilevante dei tempi per ottenere una decisione di appello, dove il tempo di definizione dei procedimenti oscilla tra i due e i tre anni.

La sezione lavoro ha iniziato a funzionare a regime solo al termine del primo semestre 2001. Le udienze di discussione in ordine al merito delle controversie di lavoro vengono fissate di regola a distanza di circa dieci mesi dal deposito del ricorso.

Presso i Tribunali i tempi di definizione variano a seconda dell'oggetto della causa, da un minimo di 2-3 mesi per le separazioni e le domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di Ancona, ad una media, pur molto approssimativa, di 5-6 anni.

In linea generale, i tempi di definizione dei giudizi sono indicati come notevolmente ridotti,

dopo le modifiche intervenute nel processo civile. La produttività risulta ovunque aumentata: il Tribunale di Ancona riferisce un incremento del 50% delle sentenze depositate rispetto al periodo precedente.

Gravi ritardi sono segnalati nei procedimenti di esecuzione, soprattutto immobiliare.

Per quanto riguarda gli uffici dei giudici di pace del Distretto, è da rimarcare il dato positivo che le sopravvenienze risultano inferiori ai procedimenti esauriti; tale risultato è stato raggiunto con un organico che, nelle sedi principali (soprattutto Ancona), è largamente inferiore a quello previsto.

I giudizi sul livello qualitativo dei provvedimenti emessi sono in maggioranza positivi per quanto riguarda la preparazione tecnica dei giudici di pace. Attualmente sono in via di espletamento corsi di qualificazione e di tirocinio pratico sia nella materia civile che in quella penale, a cura di colleghi che con ammirevole dedizione aggiungono ai pesanti impegni professionali quotidiani questo ennesimo.

L'istituzione del giudice unico di primo grado, se da più tribunali ha avuto commenti largamente positivi, non si è però sottratta a valutazioni negative che possono così riassumersi: inadeguatezza delle strutture (aule) e carenza di personale amministrativo; particolare macchinosità

dello strumento del reclamo cautelare; lentezza ed eccessiva dilatazione dei tempi necessari e molteplicità di incumbenti per gli adempimenti di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c.; richiesta da parte dei difensori di tutti i termini consentiti dal codice, con la conseguenza pratica che prima di giungere alla fase istruttoria passano circa due anni; abnorme proliferazione delle richieste di provvedimenti cautelari; perdita dell'uniformità giurisprudenziale nell'ambito dello stesso tribunale.

E) Unanimemente positivo è il giudizio sull'attività dei G.O.A., che hanno esaurito una buona parte dell'arretrato e che, prevedibilmente, riusciranno ad eliminarlo nel termine finale previsto.

L'impatto applicativo delle cause di lavoro in materia di pubblico impiego non è stato elevato; numerosi i ricorsi tendenti ad ottenere provvedimenti cautelari.

Scarso peso hanno avuto le controversie relative al rilascio di immobili. Nessuna segnalazione specifica è stata fatta dagli uffici su tensioni conflittuali di rilievo; nessun inconveniente è stato riferito in tema di esecuzione di sfratti.

H) I procedimenti per separazione consensuale iscritti nel Distretto sono stati 1604; le separazioni giudiziali 773 (pari al 48,2% delle consensuali); i procedimenti esauriti rispettivamente 1604 e 742. La

pendenza risulta rispettivamente di 227 e di 1558 procedimenti. I divorzi consensuali iscritti sono stati 640, i giudiziali 384 (60%); esauriti rispettivamente 650 e 364, pendenti 147 e 730.

D) I fallimenti dichiarati nel periodo sono stati 285; più alto il numero di quelli definiti (399), così che la pendenza è passata da 3929 a 3815. La tendenza appare stazionaria: nel periodo precedente erano stati 317, in quello ancora precedente 270. Non sono stati segnalati procedimenti di rilievo in materia societaria e commerciale.

GIUSTIZIA MINORILE

A) I gravi ritardi nella realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare gli uffici giudiziari per i minorenni e il Centro di Prima Accoglienza dei servizi minorili determinano un grave intralcio all'esercizio dell'attività giurisdizionale. In particolare, la Procura è ubicata in un appartamento inadeguato, diviso in locali angusti, distante dalla sede del tribunale. L'informatizzazione è ovviamente paralizzata dai problemi logistici.

B) Il numero degli affidi consensuali resi esecutivi dal Giudice del Tribunale e sottoposti al

visto del Pubblico Ministero è passato da 58 a 77. Il Tribunale per i Minorenni ha disposto 26 affidamenti non consensuali o a tempo indeterminato. Sono stati emessi 323 provvedimenti, definitivi o temporanei, limitativi o ablativi della potestà genitoriale. Le adozioni interne sono state 13, quelle internazionali 85. Le adozioni sopravvenute sono state 323, quelle eliminate 269; sono rimasti pendenti 680 procedimenti.

EQUA RIPARAZIONE

I procedimenti relativi all'equa riparazione, di cui alla L. n. 89 del marzo 2001 al 30.6.2001 erano 8, tutti definiti alla data del 30.9.2001; molti ne sono sopravvenuti successivamente. La pendenza nazionale (di 1850 circa a dicembre) e l'enorme pendenza di giudizi davanti alla Corte Europea di Strasburgo (circa 115.000), giudizi che fino al prossimo aprile possono essere trasferiti dal ricorrente alla Corte nazionale se la Corte europea non si è pronunciata sulla ricevibilità, collegate allo scoperto medio del 18% dei magistrati nelle Corti di Appello, disegnano un quadro preoccupante di tale settore, con ulteriori costi e ritardi.

Viviamo un tempo di crisi conclamata della giustizia, denso di riforme e di progetti; premono

molte istanze, si propongono nuovi modelli, l'esigenza di una giustizia rapida e imparziale diventa non più eludibile, le molte strade che si propongono di perseguire questo obiettivo non sembrano ancora garantirne il raggiungimento. Alle riforme dei codici sostanziali e di rito si assommano quelle ordinamentali, tra le prime quella della separatezza delle carriere dei giudici, nell'ambito di un processo penale che sembra aver dimenticato la sua origine accusatoria, naufragata in un modello ipergarantista in favore del solo imputato.

Scrivendo Pascal che, quando non si ha la verità di una cosa, è bene che ci si accordi su un errore comune; bisogna però tener sempre ben presente che si tratta di un errore, per evitare che possa divenire un dogma.

Signor Presidente, le chiedo che, in esito agli interventi programmati, voglia dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2002.